

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	393
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2436)	393
PRESIDENTE	393, 395, 396
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	394, 396
BISANTIS	394, 395
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	396
GREPPI	396
ZINCONE	396
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	403

La seduta comincia alle 9,40.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio, Dal Canton Maria Pia, Ferrari Virgilio e Rampa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2436).

Ricordo agli onorevoli colleghi che del presente provvedimento sono stati da noi già posti in votazione ed approvati 77 articoli e che nella seduta precedente la Commissione si era fermata all'esame dell'articolo 78 per discutere due temi: uno riguardante il modo per far sì che la possibilità di promozione dei capitani a maggiore fosse una possibilità concreta e non più soltanto teorica quale è al momento attuale; l'altro riguardante l'adeguamento delle promozioni dei maggiori generali a tenenti generali rispetto agli altri settori delle Forze armate.

A tale riguardo la Commissione aveva proposto di modificare i termini previsti per la promozione da 1 ogni 6 anni ad 1 ogni 4 anni.

Per questo abbiamo richiesto il parere della Commissione Bilancio, anche se i tecnici ci avevano fornito assicurazioni che i citati emendamenti non importavano ripercussioni immediate di bilancio. Il parere è pervenuto ed è favorevole.

Per quanto riguarda invece l'altro punto, si è arrivati ad una soluzione intermedia tra

quella prospettata dall'emendamento presentato dai deputati Russo Spena, Mattarelli Gino e Di Giannantonio, inteso a prevedere, per 6 anni, 25 posti in più per le promozioni a maggiore e la proposta del Governo (intesa ad ottenere per un periodo di tre anni 75 posti in più per l'avanzamento dei capitani).

Anche questo emendamento ha ottenuto parere favorevole da parte della Commissione Bilancio.

Si prospetta infine l'opportunità di un ulteriore emendamento, che non ha però ripercussioni di natura finanziaria e che, esaminando la situazione, si presenta come necessario.

Si tratta forse più di un problema di « giustizia morale » che di giustizia intesa nel senso giuridico.

Il tenente generale (ispettore) attualmente in servizio, secondo quanto dispone il disegno di legge, permane nel grado e nella funzione per 6 anni; avendo già ricoperto tale carica per due anni, se dovessimo approvare l'emendamento che riduce a 4 anni la permanenza nel grado, invece di quattro anni, dovrebbe permanervi soltanto per due.

Non si può parlare certo di « diritto acquisito » ma dal punto di vista morale non si può negare, che un certo diritto si è stabilito per chi, essendo al culmine della carriera, sapeva di doverla terminare con 2 anni in più di quanti il nostro emendamento comporterebbe.

Tale emendamento quindi è di « risulta », e, ripeto, è inteso ad impedire che si determini una riduzione immediata di permanenza in servizio per il tenente generale del Corpo.

Questi dunque i termini della questione sui quali la Commissione, in sostanza, si è già pronunciata. Invito quindi il relatore, onorevole Mattarelli, a riassumere brevemente i precedenti della discussione.

MATTARELLI GINO, Relatore. Non ho molto da aggiungere a quanto è stato detto dal Presidente. Posso dire che dall'insieme delle valutazioni fatte, si è rilevata l'opportunità di sopprimere l'articolo 78.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti alla tabella n. 1, si ritiene opportuno aggiungere alla nota f), dopo le parole: « per tre anni a partire dal 1965 il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore sarà portato a 50 », le parole: « ed il numero dei capitani da valutare a 100 », questo per avere una « platea » abbastanza vasta nel cui ambito operare.

Devo poi aggiungere, per quanto riguarda l'emendamento di natura transitoria a cui ha accennato il Presidente, che, a parte che esso non è riferito unicamente al tenente generale, ma anche al colonnello del ruolo degli ufficiali medici, e, pertanto, non può avere e non ha il « sapore » di una « norma *ad personam* », qui si pone il problema del « collocamento » di questa norma nel testo legislativo: a mio parere andrebbe inserito, in sede di coordinamento, come terzo comma dell'articolo 75.

Detto questo non mi resta che raccomandare alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

BISANTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per principio io sono contrario alle decisioni affrettate e ricordo quello che disse lo stesso onorevole Presidente nella riunione del 13 febbraio 1963, quando era in discussione il provvedimento sul protesto cambiario. Devo anche fare presente che oggi la IV Commissione (Giustizia) non ha ritenuto opportuno riunirsi, appunto per evitare di prendere decisioni affrettate; la nostra Commissione invece si è riunita perché si è ritenuto che questo provvedimento dovesse essere approvato urgentemente.

Ho quindi bisogno di avere alcune precisazioni, dato che nutro la preoccupazione che una decisione affrettata possa creare una situazione sperequativa e pregiudizievole come è accaduto per la magistratura, quando approvammo le promozioni in soprannumero (in quella occasione tuttavia sapevamo che il provvedimento avrebbe portato ad una situazione di pregiudizio).

Oggi è in discussione un provvedimento sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda in generale tutti i provvedimenti sui rapporti di impiego coi dipendenti dello Stato o anche per le riforme burocratiche, personalmente ritengo che bisognerebbe rispettare l'iniziativa del Governo. Il Governo, infatti, al momento della presentazione dei disegni di legge riguardanti queste materie, ha già di solito studiato a fondo tutte le questioni che si possono presentare, di concerto naturalmente con tutti i ministeri interessati. Quando si tratta quindi di questi provvedimenti io li approverei senza modifiche. Riconosco naturalmente la sovranità del Parlamento ma desidero ripetere che bisogna riflettere molto bene prima di prendere certe decisioni.

La V Commissione (Bilancio) ha espresso il suo parere favorevole agli emendamenti pre-

sentati, per quanto riguarda le conseguenze finanziarie.

In merito alla questione dell'aumento del numero dei capitani da promuovere al grado superiore, devo dire che in linea di massima non sono contrario; temo tuttavia che coloro che un giorno si troveranno nella possibilità di essere promossi, troveranno questi posti già occupati. L'aumento dei posti potrebbe quindi risultare pregiudizievole nei riguardi di quelli che verranno dopo. Mi auguro quindi che i chiarimenti che mi saranno forniti dal relatore o dal rappresentante del Governo, mi mettano in condizione di votare più tranquillamente a favore di questo disegno di legge, al quale in linea di massima, ripeto, sono favorevole.

Per quanto riguarda la riduzione degli anni per la promozione dei maggiori generali da sei a quattro anni, credo che sarebbe più opportuno adottare il criterio proposto dal Governo e accettare quindi i sei anni previsti: ciò per consentire loro di svolgere un lavoro proficuo. Questi maggiori generali potrebbero aver già fatto un programma della loro carriera e della loro vita.

PRESIDENTE. In questo loro programma potrebbero però aver già previsto di andare in pensione senza essere promossi tenenti generali.

BISANTIS. In questo caso non si tratta di persone che, arrivate alle soglie della pensione, lasciano scorrere tranquillamente gli ultimi mesi per poi lasciare il servizio, ma si tratta di persone che devono svolgere il loro compito con efficienza, cosa che solo i giovani possono fare. Il Governo ha valutato tutti questi problemi quando ha presentato il disegno di legge in discussione. A mio parere quindi bisogna approvare il provvedimento nella sua formulazione originaria.

PRESIDENTE. Non è per fare polemiche, perché non è nella mia mentalità, ma l'onorevole Bisantis ha fatto espressamente richiamo al fatto che per questo provvedimento si sarebbe adottata una procedura eccessivamente urgente e rapida: di ciò sono responsabile personalmente e non posso quindi lasciare passare inosservata tale osservazione.

Onorevole Bisantis, non ricordo se lei era presente ai lavori della precedente seduta; non ripeto comunque tutto quello che è stato detto in quella occasione, dato che c'è il verbale corrispondente. Ricordo però che si era manifestato l'unanime assenso della Commissione sull'adeguamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza agli altri settori

delle Forze armate. Vi è infatti disparità di trattamento fra gli ufficiali di pubblica sicurezza e quelli dei carabinieri. Il tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza va, ad esempio, in pensione a 65 anni, mentre il pari grado dei carabinieri va in pensione a 64 anni.

Tutti voi, credo, avete subito delle pressioni per l'elaborazione del provvedimento; non si gradisce infatti che vi siano più tenenti generali nel Corpo delle guardie di pubblica

Si è convenuto nella precedente seduta, in base all'articolo 80, che è prevista la presenza di più tenenti generali, essendo certo che le funzioni ed il compito di Ispettore del Corpo spettano al tenente generale più anziano, mentre lo stesso tenente generale più anziano dovrà essere sostituito quando sia impedito o assente.

Non escludo che delle sensibilità possano essere ferite, ma siamo qui per votare secondo giustizia, né possiamo privare gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di possibilità di carriera consentite agli altri ufficiali delle Forze armate per delle questioni prestigiose, non dico di prestigio. Avrei preferito non dare questi chiarimenti anche se la giornata di ieri — dopo la seduta precedente — non è la più degna di ricordo per molti parlamentari che hanno preso parte al dibattito. La Commissione, che rappresenta la Camera, è libera nei suoi giudizi, e non può approvare o respingere i provvedimenti assegnati al suo esame a piacere dei destinatari dei provvedimenti stessi. Ha il diritto di non essere ostacolata nelle sue decisioni, quando le ha liberamente scelte.

Come Presidente, ho il diritto e il dovere di rivendicare e di difendere la piena libertà della Commissione.

Tutto ciò non tocca il suo intervento, onorevole Bisantis, che ha natura procedurale, tuttavia poiché esso riapre una parentesi e fa sospettare un'eccessiva urgenza, mi sento in dovere di sottolineare che l'altro giorno abbiamo discusso gli emendamenti per ore.

Ieri ho discusso gli emendamenti recanti conseguenze finanziarie con la Presidenza della Commissione Bilancio, per esaminare ogni virgola ed ogni punto. Desidero qui riconfermare che la discussione avvenuta è stata della massima ampiezza, essendo stati presi in considerazione tutti gli eventuali riflessi della situazione. Non si può consentire che nella tabella n. 1 si preveda una promozione i cui termini sono ispirati solo da ragioni prestigiose, che non hanno motivo alcuno di essere

accolte dalla Commissione; non può essere approvato un emendamento che lascia le cose come sono, mentre lo stesso Governo ha riconosciuto la necessità di un miglioramento.

Desidero rivolgere una parola di vera gratitudine al Sottosegretario Ceccherini, senza il quale non saremmo riusciti a varare questo provvedimento. La concreta responsabilità del Sottosegretario non è la più facile da sopportare, anche per i rapporti ed i contatti che si creano con il Ministro e gli uffici del Ministro. Un ringraziamento vivissimo quindi al Sottosegretario che si è adoperato per un atto di giustizia, al quale hanno aderito tutti i componenti la Commissione, riconoscendone la piena validità.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere; soltanto una precisazione a proposito dell'emendamento che riguarda i capitani. Mi rifaccio al dettato dell'articolo 4 della legge n. 1249 concernente le modifiche alla legge 16 novembre 1962 e 2 marzo 1963, n. 308. Poiché il provvedimento al nostro esame non è altro che l'adeguamento puro e semplice delle norme sull'avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza alla disciplina organica e funzionale vigente per le altre Forze armate dello Stato, desidero ripetere che ci siamo attenuti al principio nella citata legge previsto.

Gli emendamenti al nostro esame sono stati studiati dalla Commissione insieme ai funzionari del servizio legislativo del Ministero dell'interno, ed hanno ottenuto il consenso del Governo; ritengo perciò che le legittime preoccupazioni del collega Bisantis, a proposito dell'*iter* laborioso del disegno di legge nel testo pervenutoci, non debbano sussistere. Tutte le modifiche riguardano infatti una materia già discussa, e trovano l'assenso del Governo stesso.

Si tratta inoltre di una materia a carattere tecnico, e già l'altra volta ho detto che queste norme dovrebbero essere oggetto di regolamento. Ma, da un po' di tempo, noi legiferiamo anche su materie sulle quali non ci spetterebbe affatto legiferare. Ripeto, comunque, che si tratta di un adeguamento ad altre norme già esistenti.

Per quanto riguarda il problema dei 4 anni, anche qui si tratta di un adeguamento ai corpi specializzati delle Forze armate. Per l'arma dei carabinieri è un'altra cosa, perché i generali di divisione sono 5; ma se guardiamo all'artiglieria, per esempio, abbiamo un maggiore ogni 4 anni, e così di casi per i servizi automobilistici e per i servizi sanitari, ecc.

Il Presidente ha detto che, in rapporto a questi emendamenti a carattere transitorio, è giusto che — sul piano morale — non siano dimenticati i diritti alla carriera. Ma noi non vogliamo dare un carattere personale a queste norme transitorie, perché si riferiscono anche agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto a quanto il Presidente della Commissione ha già detto ampiamente, rispondendo all'onorevole Bisantis ed al relatore. Non c'è altro da dire, se non ricordare all'onorevole Bisantis che, per la promozione a maggiore, nella valutazione della proposta di passare dai due ai tre anni, deve essere posto in primo piano il fatto che i capitani in questione sono nella condizione reale di ufficiali non appartenenti ad un servizio permanente effettivo, ma appartenenti ad una categoria speciale per la quale era stata prevista una apposita norma di legge per il raggiungimento del grado di maggiore.

GREPPI. Non so se quella che sto per fare sia una dichiarazione di voto od una dichiarazione di coscienza. La giornata di ieri, proprio per le ragioni esposte dal nostro Presidente, è stata particolarmente amara. La giornata di oggi, con le dichiarazioni rese, sempre dal nostro Presidente, riscatta quell'amarezza.

ZINCONE. Noi siamo favorevoli al provvedimento e concordiamo con le dichiarazioni rese dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 78. Ne do lettura:

ART. 78.

Per l'avanzamento degli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi della legge 6 luglio 1962, n. 888, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge stessa.

Gli onorevoli Mattarelli Gino, Russo Spina e Di Giannantonio, hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

L'articolo 78 si intende pertanto soppresso.

Poiché agli articoli 79, 80, 81, 82 e 83 non sono stati presentati emendamenti, avverto

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1965

che ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 79.

Gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1, annessa alla presente legge.

Il posto dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è in aggiunta agli organici del ruolo ordinario

Per l'avanzamento del maestro direttore di banda di cui al precedente comma restano ferme le speciali disposizioni di legge che disciplinano tale avanzamento.

(È approvato).

ART. 80.

Il tenente generale più anziano di grado nel servizio permanente effettivo assume la qualifica di ispettore del Corpo.

Il tenente generale che lo segue per anzianità di grado nel servizio permanente effettivo o in mancanza il maggiore generale più anziano di grado nel servizio permanente esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce l'ispettore in caso di assenza o impedimento.

La legge 28 ottobre 1959, n. 910, è abrogata.

(È approvato).

ART. 81.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

Il contingente di personale di cui al precedente comma non può superare le 10 unità.

Al personale militare anzidetto spetta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

(È approvato).

ART. 82.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il colloca-

mento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di « a disposizione » prevista dall'articolo 15-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288; sono concesse in tale caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 47 e 48 della stessa legge.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento.

(È approvato).

ART. 83.

Sono abrogati il titolo quarto della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 84:

ART. 84.

All'onere di lire 59.873.922 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 84 è stato presentato dai deputati Russo Spena, Mattarelli Gino e Di Giannantonio un emendamento inteso ad aumentare l'onere previsto in lire 59.873.922, a lire 70 milioni. Su questo emendamento, rimesso a norma del Regolamento alla Commissione Bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie, ha espresso parere favorevole la Commissione (Bilancio) stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 84:

ART. 84.

All'onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1965

finanziario 1965 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un emendamento, presentato dai deputati Mattarelli Gino, Russo Spina e Di Giannantonio, che se sarà approvato, sarà introdotto nel provvedimento, in sede di coor-

dinamento (probabilmente diventerà il terzo comma dell'articolo 75), del seguente tenore:

« In deroga al sesto comma dell'articolo 37, nella prima applicazione della presente legge, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di 4 anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella n. 1, annessa al disegno di legge:

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1965

TABELLA N. 1.

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di P. S.

GRADO	Norme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche corsi ed esami richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico nel ruolo	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
I. — RUOLO ORDINARIO					
Tenente Generale	—	—	1	—	—
Maggiore Generale	scelta	—	9	1 ogni 6 anni (b)	1/4 dei maggiori generali non ancora valutati.
Colonnello	scelta	—	40	2 o 3 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni di comando o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	130	8	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	170	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di istituto	410	25	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	superare il corso di applicazione (d)	450	—	—
Sottotenente	anzianità				
II. — RUOLO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente Colonnello	scelta	2 anni quale capo di ufficio sanitario di zona, o incarico equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore	5	1 ogni 4 anni (b)	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale sanitario di reparto o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami	25	1 o 2 (e)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	—	35	—	—
<p>(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo. (b) Salvo il disposto dell'articolo 20. (c) Ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel 1° anno e 2 promozioni nel 2°, nel 3° e nel 4° anno. (d) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 53. (e) Ciclo di 2 anni: 1 promozione nel 1° anno e 2 promozioni nel 2° anno.</p>					

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1965

Alla tabella testé citata è stato presentato dai deputati Russo Spena, Mattarelli Gino e Di Giannantonio un emendamento inteso a ridurre le promozioni annuali al grado superiore per i maggiori generali da 1 ogni 6 anni a 1 ogni 4 anni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sempre alla tabella n. 1 è stato presentato dagli stessi deputati il seguente emendamento aggiuntivo della nota f):

« Per tre anni a partire dal 1965 il numero delle promozioni annuali al grado di

maggiore sarà portato a 50 e il numero dei capitani da valutare a 100.

Le eccedenze organiche derivanti saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero. Di tali eccedenze non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento a tenente colonnello ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate la tabella n. 1 risulta pertanto così formulata:

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1965

TABELLA N. 1.

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di P. S.

GRADO	Norme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche corsi ed esami richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico nel ruolo	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
I. — RUOLO ORDINARIO					
Tenente Generale	—	—	1	—	—
Maggiore Generale.	scelta	—	9	1 ogni 4 anni (b)	1/4 dei maggiori generali non ancora valutati.
Colonnello	scelta	—	40	2 o 3 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	scelta	2 anni di comando o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	130	8	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	170	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di istituto	410	25 (f)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	superare il corso di applicazione (d)	450	—	—
Sottotenente	anzianità				
II. — RUOLO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente Colonnello	scelta	2 anni quale capo di ufficio sanitario di zona, o incarico equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore	5	1 ogni 4 anni (b)	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale sanitario di reparto o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami	25	1 o 2 (e)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	—	35	—	—
<p>(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.</p> <p>(b) Salvo il disposto dell'articolo 20.</p> <p>(c) Ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel 1° anno e 2 promozioni nel 2°, nel 3° e nel 4° anno.</p> <p>(d) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 53.</p> <p>(e) Ciclo di 2 anni: 1 promozione nel 1° anno e 2 promozioni nel 2° anno.</p> <p>(f) Per tre anni a partire dal 1965 il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore sarà portato a 50 e il numero dei capitani da valutare a 100.</p> <p>Le eccedenze organiche derivanti saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero. Di tali eccedenze non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento nel grado di tenente colonnello.</p>					

La pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvata).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1965

Do lettura della tabella n. 2.

TABELLA N. 2.

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTA DI ORGANICO PER I GRADI (1)			
	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
<i>RUOLO ORDINARIO</i>				
Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi.	—	—	—	1/9 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre in servizi propri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:				
a) 180 giorni consecutivi (2) .	1/80 dell'organico del grado	—	—	—
b) 180 giorni consecutivi dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera a) (2) .	1/80 dell'organico del grado	—	—	—
c) per ulteriori periodi di volo della durata, ciascuno, di 180 giorni consecutivi (2)	—	1/50 dell'organico del grado	—	—
<i>RUOLO UFFICIALI MEDICI</i>				
Esame. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi .	—	1/10 dell'organico nel grado	—	—
<p>(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso. (2) I periodi di volo di cui alle lettere a) e b) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera c) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto almeno 30 missioni di cooperazione aereo-terrestre e 60 ore di volo.</p>				

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, la pongo in votazione.

(È approvata).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2436):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Bisantis, Borsari, Botta, Calabrò, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Cattaneo Pettrini Giannina, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Dossetti, Fasoli, Gagliardi, Gambelli-Fenili, Greppi, Jacazzi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Maulini, Pagliarani, Paolicchi, Russo Spina, Sangalli, Scalfaro, Semeraro, Servadei, Simonacci, Vestri, Vincelli, Viviani Luciana e Zincone.

Sono in congedo:

Amodio, Dal Canton Maria Pia, Ferrari Virgilio e Rampa.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI